



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 24 del 05/05/2017

ORIGINALE

Oggetto: ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "NIDO D'INFANZIA". MODALITA' DI GESTIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012 N. 221

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di maggio, solita sala delle adunanze, alle ore 17:40, in seduta ordinaria, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

MARONGIU ANNA PAOLA	P	MURONI ALESSANDRO	P
MAMELI MASSIMILIANO	P	PORCEDDU LUIGI	A
CADEDDU MONICA	P	COCCO ARNALDO	A
TRUDU LEOPOLDO	A	GRUDINA ALBERTA	A
GIOI LIDIA	P	GAI VINCENZA MARIA CRISTINA	P
ARGIOLAS ROSANNA	P	GRIECO MARIO	P
CASSARO PAOLO	P		
CARIA CARLO	A		
LITTERA LUCA	P		
URRU MATTEO	P		
BISCARO MICHELE	A		

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 6

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

ALESSANDRO MURONI

LUCA LITTERA

MARIO GRIECO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco apre il 5° punto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, proposta n. 18 del 6/04/2017, avente ad oggetto "Istituzione del servizio pubblico locale a rilevanza economica Nido di Infanzia. Modalità di gestione e approvazione della relazione ex articolo 34 comma 20 D.L. n. 179/2012, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221. "

SINDACO riferisce che sono prevenuti degli emendamenti, cinque presentati dai Consiglieri di minoranza e due emendamenti dal gruppo di maggioranza.

Procede con quelli della minoranza. Dà lettura dell'emendamento n. 1 *"Premesso che intende individuare quale forma di gestione del nido la concessione in gestione mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

Premesso che la relazione tecnica esplicativa delle modalità di concessione della gestione nella sezione dedicata alle forme di affidamento prescelta individua gli eventuali operatori economici interessati eventualmente alla partecipazione alla gara.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lilli Cocco, Cristina Gai e Alberta Grudina, con riferimento alla proposta consiliare n. 18, propongono il seguente emendamento a integrazione a quanto disposto nella sezione indicata. Forme di affidamento prescelta. Alla gara potranno partecipare operatori privati di settore in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, fondazioni, onlus e cooperative sociali.

Il parere di regolarità tecnico amministrativo favorevole.

CONSIGLIERA GAI riferisce che il punto è simile a quello visto per la Casa degli Anziani, quindi, non ha nulla da aggiungere.

CONSIGLIERE CASSARO riferisce che la maggioranza si trova d'accordo, d'altronde non è altro che una specificazione delle categorie di soggetti che potranno prendere parte alla gara.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano l'emendamento n.1 alla proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 11

Votanti: 11

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 0

SINDACO procede alla lettura dell'emendamento n. 2. *"Premesso che il responsabile del primo settore nella proposta di deliberazione per l'affidamento in concessione per la gestione del Nido di Infanzia propone che l'importo massimo della retta mensile è stabilita in € 550.*

Considerato che nelle prerogative e funzioni dell'Amministrazione è doveroso richiamare quelle volte a calmierare gli effetti di una crisi economica senza precedenti e che è obbligo non solo morale indirizzare le scelte politiche a favore delle famiglie in grave difficoltà economica.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lilli Cocco, Cristina Gai e Alberta Grudina, con riferimento alla proposta consiliare n. 18 del 6 aprile 2017, propongono il seguente emendamento in sostituzione a quanto disposto nella sezione della proposta. Propone "L'importo massimo della retta mensile è stabilita in € 400".

Il parere di regolarità tecnico amministrativa è contrario per la determinazione dell'importo della retta in € 400, in quanto l'importo massimo della retta indicato nella relazione deriva da una verifica analitica attuale dei costi relativi al servizio stimati per la gestione.

CONSIGLIERA GAI riferisce che come nel caso precedente questi dati non li possiede, per cui € 550 per una famiglia che ha un bambino in un nido di infanzia sembrano una tariffa veramente elevata. Per cui si ritiene che € 400 siano una cifra adeguata.

CONSIGLIERE CASSARO ribadisce quanto espresso nel punto precedente, ossia che queste cifre sono riportate in relazione e hanno una copertura tecnico analitica sulla base di una analisi e di una valutazione che hanno fatto gli uffici e che gli atti sono all'interno della cartella del Consiglio, per cui si è contrari all'approvazione di questo emendamento.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano l'emendamento n.2 alla proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 11

Votanti: 11
Favorevoli: 1 (Gai)
Contrari: 10
Astenuiti: 0

SINDACO dà lettura dell'emendamento n. 3. *"Premesso che il responsabile del primo settore nella proposta di deliberazione per l'affidamento in concessione per la gestione del Nido di Infanzia propone l'importo massimo della retta mensile stabilita in € 550.*

Premesso che la relazione tecnica esplicativa nella sezione degli aspetti economici non quantifica l'importo della retta, ma dichiara che esse verranno determinate in sede di affidamento della concessione del servizio e stabilite dalla Giunta.

Considerata l'incongruenza tra i vari soggetti decisionali in materia tariffaria.

I Consiglieri Lilli Cocco, Cristina Gai e Alberta Grudina, con riferimento alla proposta consiliare n. 18, propongono il seguente emendamento in sostituzione a quanto disposto nella sezione della proposta. Aspetto economico ed elementi compensativi "La retta mensile non può essere superiore all'importo massimo definito dal responsabile del primo settore".

Il parere di regolarità tecnica è favorevole qualora il senso da intendere per la proposta sia la relazione ex articolo 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.

CONSIGLIERA GAI chiede delucidazioni in merito al parere espresso.

SEGRETARIO COMUNALE riferisce che la relazione è quella che si sta andando ad approvare insieme alla istituzione del servizio pubblico locale. Quindi, se si intende che l'importo massimo dovrà essere quello stabilito in relazione, il parere tecnico è favorevole.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano l'emendamento n.3 alla proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: 1 (Gai)
Contrari: 10
Astenuiti: 0

SINDACO procede alla lettura dell'emendamento n. 4. *"Premesso che la relazione tecnica esplicativa per l'affidamento in concessione del nido nella sezione dedicata agli aspetti economici ed elementi compensativi eventuali prevede che per l'affidamento in concessione della struttura è dovuto un canone fisso annuale a base di gara quantificato in € 3.000 Iva esclusa.*

Considerato che la struttura appartenente al patrimonio disponibile dell'ente è qualificato come bene suscettibile di redditività e sostanzialmente come bene oneroso.

Considerato come l'importo di concessione si attegga quasi come una graziosa e immotivata elargizione a favore di un soggetto di diritto privato, e non ispirata invece a criteri e a principi di ragionevolezza, congruità, economicità ed efficienza amministrativa.

Considerata la frequenza con cui in questi anni la Corte dei Conti si è occupata dei profili di responsabilità che possono sorgere in rapporto alla gestione degli immobili di proprietà pubblica.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lilli Cocco, Cristina Gai e Alberta Grudina, con riferimento alla proposta consiliare n. 18, propongono il seguente emendamento in sostituzione a quanto disposto nella sezione della proposta importo a base d'asta di concessione "Per l'affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 9.000 Iva esclusa soggetto a unico rialzo percentuale".

Il parere tecnico è contrario per la determinazione dell'importo del canone concessorio fisso annuale in € 9.000, in quanto l'importo massimo del canone indicato nella relazione deriva da una stima tecnico analitica sulla base di quelli che possono essere considerati e stimati come costi di gestione.

CONSIGLIERA GAI riferisce che questa richiesta nasce dal fatto che il Comune di Decimomannu è proprietario di una struttura destinata a ospitare bambini di età compresi fra i tre mesi e i tre anni sita in via Beethoven, e richiamando poi una deliberazione di Giunta Comunale di dicembre 2016 sono stati impartiti ai responsabili del primo e quinto settori seguenti indirizzi: "1) rendere adeguata con la massima consentita tempestività la struttura realizzata con i fondi di cui alla Legge Regionale n. 37 del '98 sita in via Beethoven perché possa essere utilizzata al fine di accogliere bambini appartenenti alla fascia di età compresa fra i 3 e i 36 mesi".

Chiede allora se questa struttura quindi non era adeguata ad accogliere bambini di quella fascia di età.

ASSESSORE CAEDDU riferisce che semplicemente quella delibera del 2016 dava l'incarico ai vari settori di porre in essere tutti gli atti che servivano a far accogliere i bambini previsti da quella delibera. Se atti non sono stati messi in pratica evidentemente la struttura è già adeguata.

SINDACO riferisce che attualmente la struttura è utilizzata da bambini da 24 a 36 mesi, quindi sono fuori i bambini dai 3 ai 24 mesi. Questa struttura nata con la Legge n. 37 ha tutte le carte in regola per essere sia un nido e sia una scuola materna.

CONSIGLIERA GAI riferisce che si propone un canone annuo di € 9.000, proprio perché si ritiene che l'Amministrazione prima di procedere alla concessione di una struttura come questa ad un gestore ha affrontato molte spese prima di tutto nella costruzione della struttura, nelle sistemazioni di manutenzione straordinaria, quali anche la sistemazione del prato, etc.

Tenendo conto che la cooperativa che c'è adesso paga € 3.000 l'anno, considerando che l'Amministrazione non può regalare le proprie strutture e fare regali a chi le gestisce, è pertanto sembrato congruo da una serie di calcoli fatti, l'importo base di 9.000 euro.

Esce dall'aula l'Ass. Argiolas alle ore 22.10. Si registrano n. 10 Consiglieri presenti.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano l'emendamento n.4 alla proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 10

Votanti: 10

Favorevoli: 1 (Gai)

Contrari: 9

Astenuti: 0

SINDACO dà lettura dell'emendamento n. 5. *“Premesso che la relazione tecnica esplicativa per l'affidamento in concessione per la gestione del Nido di Infanzia nella sezione dedicata alle forme di affidamento prescelta non è stata individuata la durata della concessione secondo le norme e i principi che regolano la stessa concessione.*

I sottoscritti Consiglieri Lilli Cocco, Cristina Gai e Alberta Grudina, con riferimento alla proposta consiliare n. 18, propongono il seguente emendamento in sostituzione a quanto disposto nella sezione della proposta “La concessione dell'affidamento della gestione avrà durata di cinque anni”.

Il parere tecnico è contrario in quanto allo stato dell'arte non si conoscono gli elementi di cui all'articolo 164 e seguenti del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Rientra in aula l'Ass. Argiolas alle ore 22.15. Si registrano n. 11 Consiglieri.

CONSIGLIERA GAI il parere espresso cita la norma, per cui non si potrebbe in effetti stabilire già il numero di anni, e per questo ritira l'emendamento.

SINDACO riferisce che sono esauriti gli emendamenti della minoranza, pertanto procede con quelli della maggioranza. Procede con la lettura del 1° emendamento del gruppo di maggioranza *“Al fine di uniformare il testo della proposta di deliberazione nella premessa e nel dispositivo propone il seguente emendamento, sostituire nel quarto capoverso del dispositivo la frase “L'importo massimo della retta mensile è stabilita in € 550” con la frase “L'importo massimo della retta mensile riferita a ciascun minore è stabilita in € 550, tali importi non potranno essere modificati senza la preventiva autorizzazione dell'ente”.*

Il parere di regolarità tecnico-contabile è favorevole.

CONSIGLIERE CASSARO riferisce che l'emendamento serve per uniformare quanto indicato nella proposta di deliberazione, dove nelle premesse, viene indicata la frase così come la stiamo emendando, mentre nel deliberato, probabilmente per un refuso di stampa, la frase è leggermente più stringata. Per cui, al fine di adeguare e specificare sempre al meglio, in modo tale che non ci siano incomprensioni, viene rettificata la frase nel deliberato, adeguandola a quanto riportato nelle premesse.

CONSIGLIERA GAI riferisce che, trattandosi sempre della tariffa, non essendo d'accordo sull'importo, il voto è contrario.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano l'emendamento n.1 del gruppo di maggioranza alla proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 11

Votanti: 11
Favorevoli: 10
Contrari: 1 (Gai)
Astenuiti: 0

SINDACO dà lettura del secondo emendamento del gruppo di maggioranza. *“Il capogruppo di maggioranza Cassaro propone il seguente emendamento Nella relazione sostituire nel secondo capoverso del paragrafo, aspetto economico ed elementi compensativi eventuali, la frase “Le rette sono determinate in sede di affidamento della concessione del servizio, e comunque non possono essere superiori all’importo massimo stabilito dalla Giunta Comunale”, questa frase è sostituita con la frase “L’importo massimo della retta mensile riferita a ciascun minore è stabilita in € 550 e tali importi non potranno essere modificati senza la preventiva autorizzazione dell’ente”.*

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano l'emendamento n.2 del gruppo di maggioranza alla proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli: 10
Contrari: 1 (Gai)
Astenuiti: 0

SINDACO pone in votazione la proposta così come emendata.

CONSIGLIERA GAI considerato che ha già espresso sufficientemente le motivazioni, ribadisce il voto contrario.

Premesso che il Comune di Decimomannu è proprietario di una struttura destinata ad ospitare bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, sita in via Beethoven;

Atteso che:

- è intendimento dell'Amministrazione offrire un servizio ai genitori dei bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi ad integrazione delle strutture per la prima infanzia già presenti sul territorio, tramite il Nido d'infanzia presso la struttura sita in Via Beethoven di proprietà comunale;
- tale servizio concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
- Il nido d'infanzia consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con specifica competenza professionale e le sostiene, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche con lo scopo di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
- il “Nido d'Infanzia” consente di realizzare a favore dei minori frequentanti un percorso educativo unico prima dell'ingresso alla scuola materna dai tre mesi ai tre anni;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 23/12/2016 con la quale si sono impartiti ai Responsabili del I e del V Settore, ciascuno per le proprie competenze, i seguenti indirizzi:

- rendere adeguata con la massima consentita tempestività, la struttura realizzata con i fondi di cui alla L.R. 37/98, sita in Via Beethoven, perché possa essere utilizzata al fine di accogliere i bambini appartenenti alla fascia di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;
- provvedere a predisporre gli atti necessari da adottare in Consiglio Comunale per l'istituzione del Servizio pubblico a rilevanza economica “ Nido d'Infanzia” e per l'individuazione della modalità di gestione con il rispetto delle seguenti condizioni:
- dovrà essere rispettata la specifica finalità della norma regionale sulla base della quale è stato ottenuto il finanziamento per la realizzazione della struttura in parola;
- dovrà essere assicurata la precedenza nella fruizione del servizio ai minori residenti a Decimomannu;
- dovrà essere agevolata la frequenza mediante la previsione di un canone massimo mensile a carico delle famiglie.

Considerato che il Nido d'Infanzia si prefigge l'obiettivo di concorrere insieme alle famiglie al processo educativo del bambino nella sua crescita, cura, formazione, socializzazione nella prospettiva del suo benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali;

Dato atto che le finalità dell'Asilo nido sono quelle indicate nella L.R. 23/2005 e Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione".

Considerato che si rende, pertanto, opportuno nell'interesse della collettività procedere all'individuazione della forma di gestione del servizio.

Dato atto che la normativa di riferimento in materia è quella di seguito indicata:

- la L. 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la L.R. n° 23/2005 "Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale n° 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii";
- il Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", approvato con D.P.G.R. 22.07.2008 n. 4;
- deliberazione della Giunta Regionale 62/24 del 14.11.2008 "Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva

Dato atto che la gestione del servizio in oggetto si configura quindi come un servizio pubblico locale a rilevanza economica, nel quale secondo l'orientamento interpretativo della sentenza n. 235/2010 della Corte Costituzionale, "le due seguenti fondamentali caratteristiche della nozione di «rilevanza» economica: a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale ...(omissis)....; b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici).

Considerato, inoltre, che

1. gli Enti Locali, in sede di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono tenuti a predisporre e a pubblicare una relazione (art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012) per:

- motivare la scelta della modalità di affidamento;
- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;
- garantire adeguata informazione.

2. tale relazione illustrativa inoltre, a norma dell' art. 13 comma 25-bis del D.L. n. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, deve essere inviata all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il MISE.

Vista la relazione predisposta ai sensi dell'art. 34 comma 20 D.L. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221 congiuntamente dal Responsabile del I Settore e dal Responsabile del V Settore.

Considerato che non potendo gestire il servizio di Nido dell'Infanzia in forma diretta, per le motivazioni esposte nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto, l'Amministrazione intende avvalersi del modello organizzativo della concessione di servizi, come prevista ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto che l'affidamento della gestione del servizio a privati, individuati attraverso forme di evidenza pubblica, attraverso lo strumento della concessione, in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, garantisce i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ed assicura il rispetto dei principi di gestione dei pubblici servizi imposti dalla normativa comunitaria.

Considerato che con tale scelta, l'Amministrazione comunale:

- a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto la gestione del servizio viene svolta interamente da soggetti terzi, restando al Comune la titolarità del servizio e l'introito di un canone annuo corrisposto dal gestore;
- a) esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;

- b) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per la gestione della struttura, in quanto facenti diretto riferimento al soggetto gestore;
- c) determina autonomamente la durata della concessione del servizio.

Dato atto che tale formula determinerebbe l'esclusione dell'Amministrazione comunale dalla partecipazione diretta al "rischio di impresa", non assumendo il Comune alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore pur esercitando le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal concessionario, e dunque dello svolgimento del servizio pubblico, mediante lo strumento del Contratto di Servizio.

Atteso che si intende affidare il servizio di Nido dell'infanzia in concessione in gestione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 17, comma 4, lett. a) della L.R. 5/2007 (*procedure aperte (per pubblici incanti): quelle in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, può presentare offerta*), con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art.18, comma 1, lett. c) della L.R. 5/2007.

Ritenuto stabilire i seguenti criteri per la concessione in gestione del servizio Nido dell'Infanzia di Decimomannu per l'individuazione del concessionario:

- l'importo massimo della retta mensile riferita a ciascun minore è stabilita in € 550,00, tali importi non potranno essere modificati senza la preventiva autorizzazione dell'Ente;
- il valore della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) sarà determinato dall'importo totale annuo introitabile dal Concessionario pari a € 155.000,00/annuo da moltiplicarsi per la durata della concessione che verrà determinata in fase di indizione di gara d'appalto;
- importo a base d'asta della concessione: per l'affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 3.000,00 IVA ESCLUSA, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Ritenuto pertanto individuare quale forma di gestione del Servizio Nido dell'Infanzia la concessione a terzi della gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 procedendo all'individuazione del soggetto gestore mediante procedura di gara aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, ponendo a base di gara, per quanto riguarda l'offerta economica, un canone annuale sul quale formulare un'offerta migliorativa.

Visti gli articoli 42, 48 e 114 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii..
- lo Statuto Comunale
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.02.2017 di "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)".
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.03.2017 relativa all'approvazione del piano esecutivo di gestione e piano delle performance 2017-2019;

Acquisito il parere del Revisore unico del Comune di Decimomannu ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

Acquisiti i dovuti preventivi pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 18/2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore

e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 18/2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano la presente proposta di deliberazione, e si registra il seguente esito:

Presenti : 11

Votanti: 11

Favorevoli: 10

Contrari: 1 (Gai)

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese e per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti : 11

Votanti: 11

Favorevoli: 10

Contrari: 1 (Gai)

Astenuti: 0

Visto l'esito delle votazioni

La proposta è accolta

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

- di istituire il servizio pubblico locale del Nido dell'Infanzia, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico a rilevanza economica;

- di approvare la relazione per l'affidamento in concessione per la gestione del Nido dell'Infanzia predisposta ai sensi dell'art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221 predisposta congiuntamente dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di individuare quale forma di gestione del Nido dell'Infanzia, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 art. 164 e seguenti, a un concessionario individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, che curerà l'attivazione e la gestione del servizio di Nido dell'Infanzia;

Di stabilire i seguenti criteri per la concessione in gestione del servizio Nido dell'Infanzia di Decimomannu per l'individuazione del concessionario:

- L'importo massimo della retta mensile riferita a ciascun minore è stabilita in € 550, tali importi non potranno essere modificati senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

- il valore della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) sarà determinato dall'importo totale annuo introitabile dal Concessionario pari a € 155.000,00/annuo circa da moltiplicarsi per la durata della concessione che verrà determinata in fase di indizione di gara d'appalto;

- l'importo a base d'asta della concessione: per l'affidamento in concessione della struttura predetta è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 3.000,00 IVA ESCLUSA, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione;

-il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle prestazioni minime precisate nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto e nel rispetto delle norme previste in apposito Regolamento Comunale che disciplini il servizio.

Di demandare al Responsabile del I Settore tutti gli adempimenti gestionali per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

Di dichiarare, stante l'urgenza di avviare quanto prima la procedura per l'affidamento in concessione del servizio al fine di garantire il servizio dal mese di settembre c.a. la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile Del I Settore
Garau Donatella

REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile Settore Finanziario
Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/05/2017 al 27/05/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **12/05/2017** al **27/05/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu